

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E  
SERVIZI TERRITORIALI  
n. 51 del 07 aprile 2017

Oggetto: DGR 62/01 - DGR 2164/01 - DGR 1449/03 - DGR 1071/05 - DGR 868/06 - DGR 974/08. Accreditamento strutture di formazione. C.I.A. LAB s.r.l. Via Mutilati ed Invalidi del Lavoro 29 Ascoli Piceno (AP).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sede operativa di C.I.A. LAB s.r.l. - Codice Fiscale 01499200440, situata in Via Mutilati ed Invalidi del Lavoro 29 Ascoli Piceno (AP), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. per la macrotipologia e la durata di seguito descritte:

- Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accreditamento Definitivo - durata triennale.

2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito Elenco, che viene periodicamente aggiornato, con l'indicazione dei confini di validità dell'accREDITAMENTO (tipologie formative, durata, eventuale regime provvisorio).

3. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accREDITAMENTO se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla delibera n. 974/2008.

4. Il soggetto accreditato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITAMENTO.

5. Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste, la competente Struttura regionale in materia di AccREDITAMENTO delle strutture formative comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accREDITAMENTO e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accREDITAMENTO, l'accREDITAMENTO verrà revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 62/2001, così come modificato dalla delibera n. 1449/2003 e dalla delibera n. 974/2008.

6. Ai sensi delle vigenti disposizioni durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO le



strutture formative non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono erogare le attività per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

7. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione Marche i controlli previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente  
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente

